



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n.405/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso

da

CLAUDIA SERRA, SRRCLD81H66F335C con l'Avv. SAGNI SARA,

-parte attrice
opponente-

contro

VINCENZO PATRICELLI PTRVCN67P14D643D

e

F.L.P. - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche:
97172020584, in persona del segretario generale e rappresentante legale pro tempore,

entrambi con l'Avv. VITI STEFANO e MIRENGHI MICHELE

-parte convenuta opposta-

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Claudia Serra ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Vincenzo Patricelli, nella qualità di coordinatore regionale delle Marche della F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Pubbliche funzioni nonché la F.L.P.,

per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento del danno morale ed esistenziale in ragione di un comunicato apparso sul sito della convenuta organizzazione sindacale avente, a detta della attrice, contenuto diffamatorio nonché alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria. Rappresentava parte attrice di essere venuta a conoscenza, nella seconda metà del mese di novembre 2018, di quanto contenuto nel notiziario n 25 di novembre, pubblicato sul sito della FLP destinato ai coordinatori ed ai componenti delle rappresentanze sindacali nonché al personale ,laddove si pubblicava un resoconto sintetico del verbale della riunione delle varie sigle sindacali del 18.10.2018 ; e a commento di quanto emerso , si faceva riferimento ad una delegata di altra sigla sindacale (CGIL) , che in risposta all'intervento della FLP contestava tutte le affermazioni di quest'ultima . Al resoconto sull'episodio si aggiungeva un commento del convenuto Patricelli , il quale rappresentava che la predetta collega , dopo pochi giorni era stata destinataria di una autorizzazione al lavoro delocalizzato da esercitarsi presso gli uffici di Civitanova Marche Ovviamente, a detta dell'interlocutore, si trattava di una decisione pregressa ma , si evidenziava come tutto ciò fosse stato fatto senza un bando di concorso o un intervento per tutto l'ufficio di Ancona . sul punto l'articolo si chiudeva con un commento “ Insomma siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale di altri “

Riferiva l'attrice come in realtà la delocalizzazione con il telelavoro della quale era stata destinataria non fosse stato l'unico progetto per il territorio di Ancona essendone stati promossi altri quattro precedentemente e , ritenuta l'ingiustizia del commento, avanzava la richiesta risarcitoria per danno morale esistenziale e a titolo di riparazione ,

Parte convenuta costituitasi chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, in quanto rientrante pienamente nel diritto di critica .

La causa introdotta successivamente alla novella di cui alla Legge 69/09, viene decisa con sentenza che contenga le motivazioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione , senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo .

Il convenuto con il proprio commento esprimeva una critica non finalizzata a ledere l'onore e la reputazione dell'attrice rivolgendosi all'esponente della CGIL che aveva esternato la propria opinione .

A parere di chi scrive, nelle parole utilizzate da parte convenuta, nello specifico nella frase *“Insomma siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale di altri “*, (frase tratta evidentemente da una nota citazione letteraria), non si ravvisa una portata intrinsecamente offensiva, tale da concretizzare una lesione dell'onore, della reputazione o dell'identità personale o professionale della parte attrice, pure nell'ipotesi , non ravvisabile , di diffamazione per insinuazione, costituendo semmai il commento in contestazione, una valutazione sarcastica sui fatti verificatisi (come il fatto del provvedimento di applicazione al telelavoro senza preventivo concorso). La circostanza non appare idonea ad integrare un significato oggettivamente offensivo, di violazione dell'onore e del decoro della persona, risolvendosi in una espressione di critica che non esula dai diritti costituzionalmente tutelati dell'onore e della reputazione. .

Il nome della attrice non viene neppure evocato , cosicchè la stessa non appare facilmente individuabile nel contesto narrativo .

Dalle emergenze probatorie non è chiaro se la procedura corretta da seguire fosse di fatto quella attuata o meno.

Peraltro, fermo quanto sopra detto, deve sottolinearsi come, ai fini della prova del danno alla reputazione, la pretesa risarcitoria non possa ritenersi "in re ipsa", dovendo essere dimostrata, anche a mezzo di presunzioni semplici” (cfr Cass. civ. Sez. III, n. 24474/14).

Nel caso di specie le prove offerte dall'attrice, ai fini della prova del danno lamentato, non sono apparse ammissibili, siccome articolate su capitoli eccessivamente valutativi e non conclusivi sul punto, motivo per cui sono state rigettate .

Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda non appare meritevole di accoglimento.

In mancanza di dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione e dell'evento dannoso (lesione del diritto all'onore) la domanda di risarcimento del danno non può pertanto trovare accoglimento.

La vicenda sopra esposta e la brevità del giudizio depongono per una compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, decidendo sulla domanda promossa da Serra Claudia, disattesa e respinta ogni diversa istanza, rigetta la domanda .

Dichiara compensate le spese di lite tra le parti .

Così deciso in Macerata il 14/02/2023 .

Il giudice on.
Silvia Mosconi